

**STATUTO DELL'UNIONE ARTIGIANI PICCOLE E MEDIE IMPRESE -
CONFARTIGIANATO**

**Nella forma approvata dal Congresso provinciale
durante la seduta del 24 giugno 2016**

PREAMBOLO

1. Confartigianato-Imprese: principi ed obiettivi

1. Confartigianato-Imprese ha l'obiettivo di essere il riferimento delle imprese e degli imprenditori che si riconoscono nel "fare impresa" incentrato sulla persona dell'imprenditore, sulle sue capacità professionali e gestionali, sulla sua assunzione in proprio della parte principale del lavoro e della stessa conduzione strategica e finanziaria dell'attività. Confartigianato-Imprese pertanto intende valorizzare appieno questa forma di impresa portatrice di valori peculiari ricchi di contenuti intellettuali, creativi ed estetici, che possono essere riassunti nella definizione di "valore artigiano". Sono principi fondamentali che riconoscono nella persona il centro del processo di sviluppo economico, assicurando, in particolare:

- a) la prevalenza della libera soggettività e della creatività del lavoro,
- b) l'elasticità e flessibilità produttiva, intesa come capacità intrinseca di un pronto adattamento ai mutamenti quantitativi e qualitativi della domanda,
- c) la creazione di imprenditorialità,
- d) la tendenza costante all'ammodernamento tecnologico,
- e) la capacità di espressione della cultura dei territori,
- f) la capacità di creare occupazione qualificata, coesione e inclusione sociale.

2. Il brand di Confartigianato-Imprese è quindi un valore in sé, attorno al quale si caratterizzano la storia e i principi del sistema associativo confederale e si identifica il "saper fare" delle imprese e degli imprenditori.

2. Confartigianato-Imprese: i valori

I valori sociali, etici e imprenditoriali promossi dal Sistema Confartigianato-Imprese sono:

- a) il valore del rapporto impresa-persona-famiglia-territorio, in cui si esplica la libertà di iniziativa economica privata enunciata nella Costituzione e declinata nelle peculiarità del sistema imprenditoriale italiano;
- b) il valore etico e formativo del lavoro, inteso anche come qualificazione delle relazioni all'interno dell'impresa improntate al rispetto, alla sicurezza ed alla collaborazione;
- c) il valore del sistema e della rete come elemento che trasforma in positivo i territori e produce valore aggiunto economico e sociale, sviluppo locale e proiezione internazionale;
- d) il valore della solidarietà, come carattere primario della natura associativa.

3. Confartigianato-Imprese: il valore delle Persone

1. Confartigianato-Imprese considera la Persona e le sue relazioni un elemento fondante della propria identità e attività. Conseguentemente opera per la promozione e la costruzione di una economia e di una società che ne riconoscano la dignità ed il valore.

2. Confartigianato-Imprese favorisce la parità di genere nell'accesso agli incarichi associativi.

4. Confartigianato-Imprese: un Sistema nel Territorio

1. Il Sistema Confartigianato considera un valore prezioso la vicinanza alle imprese e quindi il radicamento nel territorio.

2. La Confederazione è costituita dalle Associazioni territoriali. Il loro perimetro territoriale di intervento è finalizzato a coprire gli spazi di bisogno delle imprese. È in relazione alla configurazione dello Stato e delle Istituzioni, all'utilità per le imprese, al valore sociale della presenza confederale sul territorio ed alla sostenibilità economica delle Associazioni territoriali.

5. Confartigianato-Imprese: un Sistema per la Rappresentanza e i Servizi

1. Confartigianato-Imprese è un sistema complesso, costituito da parti fornite ognuna di peculiarità frutto di ragioni storiche, geografiche, sociali o funzionali, che generano un insieme completo e flessibile, idoneo quindi a gestire efficacemente l'azione associativa, rappresentando e accompagnando il cambiamento e lo sviluppo continuo delle realtà aziendali, sia con l'individuazione dinamica della politica sindacale, sia con l'offerta sempre aggiornata di servizi a livello locale.

Confartigianato-Imprese crede nel futuro dell'Europa come opportunità per la crescita del nostro benessere, in particolare di quello delle giovani generazioni, e per lo sviluppo economico-sociale. L'Europa è uno snodo strategico per la vita delle imprese e lavorare in una "prospettiva europea" è quindi fondamentale.

2. Scopo del Sistema Confartigianato-Imprese, nel suo complesso e nelle sue singole componenti così come definite dallo Statuto, è di rappresentare, tutelare, assistere e fornire servizi alle imprese ed agli imprenditori associati ed alle loro famiglie.

3. Confartigianato-Imprese rappresenta gli interessi dell'impresa in rapporto agli interessi generali ed al contesto economico e sociale, con il proposito di orientare la decisione pubblica sugli interessi dei soggetti rappresentati tenendo presente le esigenze del sistema nel suo complesso e le condizioni di fatto e di diritto che lo contraddistinguono.

4. Il processo di rappresentanza del Sistema Confartigianato-Imprese, nel complesso e nelle sue singole componenti territoriali, settoriali e funzionali, si svolge attraverso gli interventi nei confronti delle Organizzazioni e delle Istituzioni nazionali, regionali e locali, europee ed internazionali, nonché mediante le azioni di comunicazione.

5. Rappresentanza e Servizi sono integrati perché i servizi offerti sono l'espressione dei valori di Confartigianato-Imprese.

6. Il processo di fornitura di servizi alle imprese da parte del Sistema Confartigianato-Imprese si compone dei servizi offerti dalle

Associazioni territoriali e locali e, in funzione di sussidiarietà, dai livelli regionali e nazionale

7. L'obiettivo dei servizi associativi è di favorire la competitività delle imprese, corrispondendo alle loro necessità secondo criteri di massima efficienza. L'erogazione effettiva dei servizi si svolge nei livelli territoriali di prossimità al cliente identificati nei più efficaci in relazione all'obiettivo anzidetto, anche diversi dagli ambiti di rappresentanza.

8. Sono comunque favorite forme di prestazione di servizi a rete, in una logica complessa di integrazione e sussidiarietà, al fine di offrire il servizio con il massimo di apertura e competizione territoriale e settoriale. Sono anche perseguite, al fine di ottenere economie di scala, forme di coordinamento o di rete curate e gestite dal livello nazionale o da quelli individuati e definiti come maggiormente idonei.

6. Confartigianato-Imprese Udine: un'organizzazione in evoluzione

1. Confartigianato-Imprese Udine è radicata nella società civile e condivide i problemi avvertiti dalla collettività di riferimento partecipando attivamente alla loro soluzione.

2. La struttura organizzativa e l'articolazione della rappresentanza sono in un rapporto di confronto dinamico con l'assetto delle istituzioni locali e possono essere modificate per garantire una migliore efficacia e una maggiore efficienza nel raccordarsi alle stesse.

3. Confartigianato-Imprese Udine riconosce nella formazione dei propri rappresentanti associativi uno strumento fondamentale per perseguire le proprie finalità e garantire un cambiamento evolutivo al passo con le rilevanti trasformazioni economiche, sociali, politiche e culturali del contesto di riferimento.

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI

Art. 1 - Costituzione, ambito territoriale e rappresentatività

1. È costituita in Udine l'"Unione Artigiani Piccole e Medie Imprese - Confartigianato", di seguito e in breve denominata anche "Confartigianato-Imprese Udine".

2. Confartigianato-Imprese Udine è l'espressione unitaria della rappresentanza delle imprese artigiane, delle micro, piccole e medie imprese, secondo l'accezione europea, dei settori industriali, commerciali e dei servizi, nonché di tutte le forme del lavoro autonomo, indipendente e cooperativo. La rappresentanza di Confartigianato-Imprese Udine si estende alle forme di lavoro parasubordinato ed ai pensionati.

3. Confartigianato-Imprese Udine aderisce alla Confartigianato-Imprese o Confederazione, secondo le modalità indicate nelle regole confederali e nel presente Statuto.

4. Fatta salva la possibilità di una diversa definizione ai sensi dello Statuto confederale, l'ambito territoriale di riferimento di Confartigianato-Imprese Udine coincide con quello della Provincia di Udine.

5. Confartigianato-Imprese Udine si impegna a rispettare il livello di rappresentatività minima fissato dal Regolamento di attuazione dello Statuto confederale.

Art. 2 - Scopi

1. Confartigianato-Imprese Udine è un soggetto apartitico, autonomo e indipendente e senza fini di lucro che svolge azione di rappresentanza ed assistenza ai propri associati con l'obiettivo di creare le condizioni e i contesti che consentono all'imprenditore e all'impresa di realizzare i propri scopi. L'azione di Confartigianato-Imprese Udine mira a promuovere la cultura d'impresa, valorizzando le caratteristiche della stessa, per territorio, settore di attività, appartenenza a reti e filiere.

2. A tal fine Confartigianato-Imprese Udine si propone i seguenti scopi:

a) ascoltare, interpretare e rappresentare, nel suo ruolo di attore sociale del Paese, le istanze del ceto produttivo che si riferisce agli ambiti socio-economici rappresentati;

b) unire le forze artigiane e delle micro, piccole e medie imprese, promuovendo la solidarietà e la collaborazione fra le categorie produttive ed i singoli imprenditori;

c) individuare, esprimere, rappresentare e tutelare in ogni campo gli interessi generali - sindacali, morali, economici e sociali - degli associati promuovendone lo sviluppo economico, sociale e tecnico e rappresentandoli nei confronti di qualsiasi Istituzione ed Organizzazione politica, sociale, economica o sindacale, nazionale, europea o internazionale;

d) individuare, esprimere, rappresentare e tutelare in ogni campo gli interessi individuali o generali degli associati rappresentandoli nei confronti di qualsiasi Amministrazione, Ente ed Autorità;

e) stipulare contratti e accordi collettivi attinenti alla disciplina dei rapporti di lavoro e agli interessi generali delle imprese e dei soggetti rappresentati;

f) conservare e valorizzare culturalmente ed economicamente l'artigianato artistico e tradizionale anche favorendone la presenza nei centri storici;

g) promuovere, con tutti i mezzi possibili, la cooperazione e l'aggregazione tra le aziende e tra gli imprenditori;

h) prospettare ed incoraggiare qualsiasi iniziativa rivolta a promuovere l'assistenza, la formazione tecnico professionale, imprenditoriale e morale degli associati, dei collaboratori familiari, dei dipendenti e delle imprese; le attività culturali, sportive e ricreative; l'incremento ed il miglioramento delle produzioni; la professionalità e la crescita imprenditoriale;

i) promuovere e sollecitare l'assunzione di atti e iniziative, da parte di Enti, Amministrazioni, Commissioni ed altri organismi, che tendano alla soluzione di particolari problemi attinenti l'artigianato e le micro, piccole e medie imprese e che ne favoriscano lo sviluppo, anche attraverso l'organizzazione di mostre-mercato, fiere, convegni, consorzi, cooperative di lavoro, ecc.;

j) svolgere i compiti di assistenza e consulenza del lavoro, commerciale, legale, fiscale e finanziaria ed ogni altro compito che si ritenga opportuno per la tutela degli associati, provvedendo anche alla creazione di specifici strumenti per l'erogazione di servizi nonché di specifici organismi aventi lo scopo di sviluppare ogni forma di promozione ed assistenza finanziaria, tecnica, sociale e artistica a favore delle imprese rappresentate;

k) tutelare ed affermare ad ogni effetto, per mezzo della propria struttura di Sistema - anche attraverso appropriate attività editoriali e divulgative in genere - l'identità e la riconoscibilità propria, quelle delle iniziative poste in essere nel perseguimento delle finalità statutarie e quelle del proprio patrimonio organizzativo e conoscitivo, tenuto conto del fatto che Confartigianato-Imprese Udine è editrice dei propri Organi di informazione sindacale, tecnica e culturale;

l) sviluppare tutti gli altri compiti e svolgere tutte le azioni ad essa affidati o che comunque facilitino il conseguimento degli scopi indicati nel presente Statuto.

Art. 3 - Adesione al Sistema Confartigianato-Imprese: obiettivi, modalità e regole

1. Confartigianato-Imprese Udine aderisce ai sensi dell'articolo 1 del presente Statuto al sistema associativo Confartigianato-Imprese - Confederazione nazionale, composto dalle Associazioni territoriali aderenti, dalle Federazioni regionali, dalla Confederazione nazionale e dalle articolazioni organizzative: Categorie, Movimenti e Organizzazioni a finalità sociale, nonché dagli organismi collaterali di servizio e gli enti strumentali, nei vari livelli e con le diverse funzioni e competenze.

2. Confartigianato-Imprese Udine riconosce:

a) che l'unità del sistema rappresenta un bene irrinunciabile per le sue componenti, che operano nella condivisione piena dei principi, dei valori, degli scopi e delle azioni, privilegiando il lavoro comune e a rete

b) che l'adesione al Sistema Confartigianato-Imprese comporta la sottoposizione al regime sanzionatorio previsto dalle regole confederali: Statuto, Regolamenti e Codice etico.

3. L'adesione al sistema Confartigianato-Imprese comporta il diritto e il dovere dell'utilizzo della denominazione e del logo confederali, secondo quanto disciplinato nel Regolamento di Confartigianato-Imprese.

4. Confartigianato-Imprese Udine si obbliga al possesso e al mantenimento dei requisiti previsti dallo Statuto confederale, all'ottemperanza agli adempimenti ivi previsti e in particolare a:

a) osservare lo Statuto, il Regolamento di Confartigianato-Imprese, il Regolamento delle Categorie, il Codice Etico, nonché le deliberazioni e le direttive adottate dagli Organi confederali;

b) assicurare la contribuzione economica al sistema confederale, nazionale e regionale, secondo quanto previsto dallo Statuto;

c) inviare tempestivamente alla Confederazione ogni modifica apportata allo Statuto ed al Regolamento nonché, entro il 30 settembre di ogni anno, l'aggiornamento della composizione degli Organi direttivi ed il numero degli associati;

d) inviare alla Confederazione, entro il 30 settembre di ogni anno, i propri bilanci e quelli degli enti componenti il proprio sistema territoriale, al fine di favorire trasparenza ed efficienza, nell'interesse delle imprese rappresentate e del Sistema associativo di Confartigianato-Imprese, accettando nelle forme e con gli strumenti ritenuti più opportuni, richieste di approfondimento e attività di auditing da parte della Confederazione;

- e) partecipare alla Federazione regionale e corrispondere, conseguentemente, alla Federazione regionale il contributo associativo integrativo da questa eventualmente deliberato;
 - f) partecipare alla campagna confederale di tesseramento approvata ogni anno dalla Giunta Esecutiva nazionale, ivi compresa la distribuzione della tessera di appartenenza alla Confartigianato-Imprese a tutte le imprese associate;
 - g) disporre di una propria ed autonoma sede operativa.
5. Confartigianato-Imprese Udine accetta e adotta il Codice Etico della Confederazione.

Art. 4 - Collaborazioni, designazioni, partecipazioni

1. Confartigianato-Imprese Udine promuove la collaborazione con le altre Associazioni dei ceti medi produttivi.
2. Confartigianato-Imprese Udine designa e nomina propri rappresentanti in enti, organi, commissioni, istituti, ecc., in cui tale rappresentanza sia opportuna o richiesta.
3. Confartigianato-Imprese Udine può assumere partecipazioni in Enti e in società di capitali, costituite anche sotto forma di consorzi e cooperative, per la migliore tutela degli interessi propri e degli associati.

TITOLO II

ASSOCIATI - AMMISSIONE E RECESSO - DIRITTI E OBBLIGHI

Art. 5 - Associati

1. Possono essere associati tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che esercitano un'attività artigiana, commerciale, di micro, piccola e media impresa o altra forma di lavoro produttivo autonomo e indipendente, ai sensi dell'ordinamento giuridico italiano e degli omologhi ordinamenti dell'Unione Europea.
2. Possono essere associate le società cooperative ed i consorzi.
3. Se l'attività viene svolta in una qualsiasi forma collettiva, sono associati a Confartigianato-Imprese Udine, oltre alla società, anche tutti i componenti della stessa; in tal caso si avrà diritto ad un solo voto in base alle disposizioni del successivo articolo 7.
4. Gli associati, all'atto della cessazione dell'attività, ovvero della uscita dalla compagine sociale, potranno continuare ad essere associati a Confartigianato-Imprese Udine, senza diritto di voto, purché ne facciano domanda.
5. Potranno essere associati a Confartigianato-Imprese Udine, senza diritto di voto, i familiari degli associati regolarmente iscritti o cancellati per causa di morte, nei limiti di parentela elencati dall'articolo 433 del codice civile.

Art. 6 - Modalità di adesione

1. Chiunque aspiri a diventare associato deve presentare domanda a Confartigianato-Imprese Udine, impegnandosi all'osservanza del presente Statuto ed al regolare versamento delle quote sociali.
2. La Segreteria, d'intesa con la Presidenza, controllati i requisiti di cui all'articolo 5, provvede all'iscrizione del richiedente.
3. La Giunta esecutiva vaglierà eventuali ricorsi scritti contro la mancata iscrizione di un nuovo associato.

4. I ricorsi relativi alla mancata iscrizione alla Sezione per la piccola e media impresa di cui all'articolo 16 sono soggetti al parere preventivo del Presidente della Sezione stessa.

5. Le imprese iscritte che perdono i requisiti previsti dall'articolo 5 del presente Statuto, possono essere mantenute tra gli associati soltanto previa nuova domanda di adesione da sottoporre all'approvazione della Giunta esecutiva.

Art. 7 - Associati individuali e collettivi

1. Gli associati diversi dalle ditte individuali vengono iscritti con la loro denominazione o ragione sociale.

2. Tali organismi designeranno preventivamente il rispettivo rappresentante ai fini dell'esercizio dei diritti di socio.

3. Nelle ditte individuali la rappresentanza ai fini dell'esercizio dei diritti di associato può essere delegata ad un familiare collaboratore entro i limiti definiti dall'articolo 230 bis del codice civile.

Art. 8 - Tacito rinnovo

L'iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno solare, salvo che l'associato non faccia pervenire regolare disdetta, con raccomandata, entro il 30 settembre dell'anno in corso.

2. Il tacito rinnovo comporta l'obbligo del pagamento delle quote sociali per l'anno successivo.

Art. 9 - Recesso

1. L'associato può chiedere in qualunque momento di recedere da Confartigianato-Imprese Udine in caso di cessazione della sua attività.

2. Il recesso non esonera dal pagamento della quota sociale dell'anno solare in cui viene presentata la richiesta.

Art. 10 - Espulsione

1. La qualità di associato si perde mediante espulsione:

a) per danni morali e materiali a Confartigianato-Imprese Udine;

b) per inosservanza delle norme del presente Statuto;

c) per indegnità morale;

d) per gravi mancanze ai doveri di lealtà e solidarietà nei confronti degli associati e per gravi scorrettezze verso gli Organi sociali di Confartigianato-Imprese Udine.

2. L'espulsione avviene con delibera del Consiglio direttivo.

3. L'associato espulso è tenuto al pagamento della quota sociale dell'anno in corso.

Art. 11 - Adesione a altre associazioni e applicazione dei contratti collettivi

1. Gli associati non possono far parte di altre associazioni sindacali di artigiani e di piccole e medie imprese, sotto pena di espulsione a norma dell'articolo 10.

2. Eventuali adesioni ad associazioni di mestiere a carattere territoriale o nazionale possono essere autorizzate dal Consiglio direttivo provinciale, esclusivamente per consentire una maggiore tutela delle imprese sotto il profilo dell'assistenza tecnica.

3. Le aziende associate a Confartigianato-Imprese Udine, comprese quelle iscritte alla Sezione per la piccola e media impresa di cui al successivo articolo 16, sono tenute ad adottare i contratti collettivi di lavoro

sottoscritti, per i settori di appartenenza, dalla Confartigianato nei livelli di competenza nazionale e territoriale, ferme restando le condizioni economico-normative definite all'interno delle singole aziende, salvo una precedente diversa applicazione contrattuale.

Art. 12 - Obblighi morali

1. Gli associati, oltre all'osservanza delle norme generali del presente Statuto ed al regolare versamento delle quote sociali, sono particolarmente tenuti al reciproco rispetto e lealtà, evitando ogni azione scorretta nei confronti dei colleghi e sono tenuti al rispetto democratico delle maggioranze ed alla osservanza delle legittime decisioni degli organi sociali.

2. I singoli associati, le categorie professionali, gli organi periferici, i gruppi ed i movimenti costituiti all'interno di Confartigianato-Imprese Udine, la Sezione per la piccola e media impresa, non possono assumere iniziative in contrasto con gli indirizzi deliberati dagli organi sociali centrali o che, comunque, contrastino con gli interessi di altri singoli associati, di altre categorie o collettività inquadrati in Confartigianato-Imprese Udine.

Art. 13 - Assistenza e diritti sociali

1. Gli associati hanno diritto all'assistenza e all'esercizio dei diritti sociali, purché siano in regola con il pagamento dei contributi associativi secondo le norme di cui al successivo articolo 14.

Art. 14 - Quote associative

1. Le quote associative sono costituite da:

- a) una tassa di iscrizione da pagarsi all'atto della presentazione della domanda;
- b) un contributo associativo annuale per ogni impresa o altro soggetto associato;
- c) una quota integrativa annuale per gli iscritti alla Sezione delle piccole e medie imprese, per i soci delle società, per i familiari collaboratori e per i dipendenti dell'impresa;
- d) il contributo di sistema nella misura stabilita da Confartigianato-Imprese, nel rispetto degli obblighi disposti dallo Statuto confederale;
- e) eventuali aggiunte straordinarie.

2. Le quote di cui sopra sono stabilite dal Consiglio direttivo provinciale; per quelle di cui alla lettera e) è necessaria la ratifica del Congresso provinciale.

3. Le quote associative dovranno essere pagate nei modi e nei tempi stabiliti dal Consiglio direttivo provinciale.

4. Il Consiglio direttivo provinciale può autorizzare quote differenziate.

5. Le quote associative non sono trasmissibili.

6. Confartigianato-Imprese Udine assicura il versamento, da parte di tutti gli associati, del contributo confederale di cui alla lettera d), comprese le eventuali quote integrative, secondo quanto previsto dallo Statuto della Confederazione, nella misura e nei modi deliberati dagli Organi statutariamente competenti.

Art. 15 - Associati "ad honorem" e "benemeriti"

1. Sono istituiti presso Confartigianato-Imprese Udine gli albi degli associati "ad honorem" e "benemeriti".
2. Sono dichiarati associati "ad honorem" coloro che si sono segnalati per eccezionali attività in favore dell'artigianato e delle piccole e medie imprese o che, quali imprenditori, abbiano raggiunto con le opere e con l'impegno fama e prestigio.
3. Sono dichiarati "soci benemeriti" coloro i quali si sono distinti per particolari benemerenze in favore di Confartigianato-Imprese Udine.
4. L'iscrizione negli albi suddetti è deliberata dal Consiglio direttivo provinciale su proposta degli organi centrali e periferici di Confartigianato-Imprese Udine e dei Consigli di categoria.
5. È istituito il titolo di presidente onorario di Confartigianato-Imprese Udine che viene conferito dal Congresso provinciale, su proposta del Consiglio direttivo provinciale, per eccezionali meriti acquisiti al servizio dell'organizzazione.
6. Il Presidente onorario può partecipare, con voto consultivo, al Congresso provinciale e al Consiglio direttivo provinciale.

TITOLO III

MOVIMENTI, SEZIONE PMI E GRUPPO ANAP

Art. 16 - La Sezione per la piccola e media impresa

1. È istituita all'interno di Confartigianato-Imprese Udine, come sua articolazione organizzativa, la Sezione per la piccola e media impresa.
2. La Sezione promuove e valorizza gli interessi delle piccole e medie imprese associate, anche non artigiane, in sintonia con le linee di indirizzo della politica associativa generale e in collegamento con analoghe articolazioni di Confartigianato-Imprese a livello nazionale, regionale e territoriale.
3. Della Sezione fanno parte le piccole e medie imprese, in qualsiasi forma giuridica costituite, che ne facciano richiesta al momento dell'adesione a Confartigianato-Imprese Udine o successivamente.
4. Le modalità di funzionamento della Sezione sono stabilite da un apposito regolamento, approvato dalla Sezione stessa e ratificato dal Consiglio direttivo provinciale di Confartigianato-Imprese Udine, nel rispetto delle norme del presente Statuto.
5. Cinque rappresentanti della Sezione fanno parte di diritto del Consiglio direttivo provinciale di Confartigianato-Imprese Udine secondo quanto stabilito dall'articolo 27, comma 3, lettera e).

Art. 17 - Movimenti "Donne Impresa" e "Giovani Imprenditori", Gruppo ANAP

1. Sono istituiti all'interno di Confartigianato-Imprese Udine il Movimento Giovani Imprenditori, il Movimento Donne Impresa e il Gruppo ANAP (Associazione Nazionale Anziani e Pensionati).
2. Essi operano, secondo quanto previsto nei propri Statuti autonomi, ratificati dal Consiglio direttivo provinciale, in sintonia con gli orientamenti di Confartigianato-Imprese Udine e della Confartigianato regionale e nazionale.
3. Due rappresentanti per ciascun Movimento e due rappresentanti del Gruppo ANAP fanno parte di diritto del Consiglio direttivo provinciale

di Confartigianato-Imprese Udine secondo quanto stabilito dall'articolo 27, comma 3, lettere b), c) e d).

4. Al Consiglio direttivo provinciale potranno essere formulate proposte per la costituzione di altri gruppi e movimenti che, con finalità specifiche, intendono operare all'interno di Confartigianato-Imprese Udine.

TITOLO IV ATTIVITA' E CATEGORIE

Art. 18 - Le categorie e i comparti

1. All'atto dell'iscrizione, per ogni associato viene indicata l'attività svolta.
2. Gruppi di attività affini costituiscono le categorie.
3. Gruppi di categorie omogenee costituiscono i comparti.
4. Le categorie e i comparti sono elencate nell'allegato "A" che fa parte integrante del presente Statuto.
5. Il Consiglio direttivo provinciale può apportare modifiche all'allegato "A" mediante delibera approvata dalla maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti, da adottarsi non oltre il termine di sei mesi antecedenti la prima data di convocazione dei Congressi zonali di cui all'articolo 21, tenuto conto di quanto stabilito dal Regolamento delle Categorie di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a).

Art. 19 - Le zone

1. L'ambito territoriale di riferimento di cui all'articolo 1, comma 4 è suddiviso in zone.
2. Ogni zona è costituita dal territorio di comuni tra loro contigui e omogenei in relazione alle proprie caratteristiche storiche, geografiche, sociali, culturali ed economiche.
3. Le zone sono elencate e delimitate nell'allegato "B" che fa parte integrante del presente Statuto.
4. Il Consiglio direttivo provinciale può apportare modifiche all'allegato "B" mediante delibera approvata dalla maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti, da adottarsi non oltre il termine di sei mesi antecedenti la prima data di convocazione dei Congressi zonali di cui all'articolo 21.
5. Salvo diversa indicazione ad opera del singolo interessato, ad ogni zona sono assegnati univocamente gli associati con sede o residenza nel territorio di competenza e gli associati con sede o residenza al fuori dell'ambito territoriale di cui all'articolo 1, comma 4, sono assegnati alla zona geograficamente più vicina.

TITOLO V ORGANI DI CONFARTIGIANATO-IMPRESA UDINE

Art. 20 - Gli organi

1. Sono organi periferici di Confartigianato-Imprese Udine:
 - a) il Congresso di zona
 - b) i rappresentanti di zona
 - c) il Consiglio di zona
 - d) il Presidente di zona

2. Sono organi centrali di Confartigianato-Imprese Udine:
 - a) il Congresso provinciale;
 - b) il Consiglio direttivo provinciale
 - c) la Giunta esecutiva
 - d) il Presidente provinciale
 - e) il Collegio sindacale
 - f) il Collegio dei probiviri
3. La funzione di rappresentanza esercitata dalle persone che compongono i suddetti organi, ad esclusione del Collegio sindacale e del Collegio dei probiviri, riguarda congiuntamente il territorio di riferimento dell'organo stesso e la singola categoria di appartenenza.
4. Le assemblee di categoria, i consigli di categoria ed i comitati di comparto sono organi di Confartigianato-Imprese Udine disciplinati dalle norme del Titolo VI.
5. Nell'interesse degli associati e di Confartigianato-Imprese Udine i componenti di tutti gli organi si impegnano ad acquisire ed accrescere le proprie competenze attraverso la formazione continua e la partecipazione alle iniziative ed attività formative proposte dall'Associazione.

IL CONGRESSO DI ZONA

Art. 21 - Il Congresso di zona

1. Il Congresso di zona è convocato dal presidente di zona, nella data fissata dal Consiglio direttivo provinciale, per l'elezione dei rappresentanti di zona che vengono eletti sulla base di una lista predisposta dal Consiglio di zona con i seguenti criteri:
 - a) un rappresentante ogni cento, o frazione di cento, iscritti a ciascuna delle categorie di cui all'art. 18;
 - b) massima rappresentatività possibile dei comuni appartenenti alla zona;
 - c) un massimo di altri dieci associati particolarmente rappresentativi, anche in rapporto al genere.
2. Della predisposizione della lista verrà data ampia informazione attraverso gli Organi di stampa di Confartigianato-Imprese Udine e la stessa, una volta predisposta, verrà affissa all'interno degli uffici almeno quindici giorni prima della data del Congresso.
3. In sede di Congresso qualsiasi associato può proporre altre candidature in base al principio che ogni associato iscritto ed in regola con il contributo associativo è eleggibile. In tal caso verranno eletti, nell'ambito di ciascuna categoria, quei candidati che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
4. In caso di decesso, dimissioni o decadenza dalla carica, il rappresentante di zona verrà cooptato dal Consiglio di zona, sentita la categoria di appartenenza.
5. La comunicazione di convocazione deve essere fatta pervenire almeno tre giorni prima della data fissata.
6. Al Congresso di zona partecipano tutti gli iscritti nei comuni della zona secondo le norme dell'articolo 13. È valido dopo mezz'ora dall'ora fissata per la prima convocazione, con qualsiasi numero di presenti.
7. Ciascun associato può delegare un altro associato a rappresentarlo in Congresso, a condizione che l'attività di quest'ultimo abbia sede in uno dei comuni della zona. Nel caso di attività esercitate in forma

collettiva, il rappresentante di cui all'articolo 7 potrà delegare un proprio socio o collaboratore.

8. Ciascun associato non può essere portatore di più di una delega.

9. Può essere convocato, oltre che per le incombenze di cui al comma primo del presente articolo, ogni qualvolta sia necessario ed opportuno, sia ad iniziativa della presidenza di zona in accordo con la presidenza provinciale, che su richiesta di almeno un terzo degli iscritti nell'ambito della zona.

I RAPPRESENTANTI DI ZONA

Art. 22 - I rappresentanti di zona

1. Rappresentano gli iscritti in seno al Consiglio di zona e compongono il Congresso provinciale.

2. Durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

3. Per l'espletamento delle loro funzioni di tutela e di rappresentanza degli associati delle rispettive categorie e del territorio in cui sono eletti fanno capo al Presidente zonale.

I RAPPRESENTANTI DI ZONA

Art. 23 - Il Consiglio di zona

1. È composto dai rappresentanti di zona eletti secondo le norme dell'articolo 21.

2. Fanno parte inoltre del Consiglio di zona i membri, tanto elettivi quanto di diritto, dei Consigli direttivi dei movimenti e dei gruppi giovani, donne e ANAP, della Sezione per la piccola e media impresa e del Consiglio Direttivo provinciale appartenenti alla zona stessa, qualora non ne facciano già parte in qualità di rappresentanti di cui al comma 1 del presente articolo

3. L'intervenuta decadenza dalla carica di membro dei suddetti organi per decorso del termine del mandato o per accettazione di altro incarico di rappresentanza ad esso incompatibile all'interno del Sistema Confartigianato non comporta la decadenza dalla carica di membro del Consiglio di zona.

4. Dura in carica quattro anni e svolge compiti di tutela e di assistenza a favore degli associati della zona, in armonia con le direttive degli organi centrali di Confartigianato-Imprese Udine.

5. Elegge in seduta contemporanea, salvo casi di forza maggiore, il presidente di zona e due Vicepresidenti di zona e designa i propri rappresentanti in seno al Consiglio direttivo provinciale in ragione di uno ogni duecentocinquanta iscritti, o frazione di duecentocinquanta, nell'ambito della zona.

6. Il Presidente di zona, i Vicepresidenti di zona, i rappresentanti designati in seno al Consiglio direttivo provinciale, non possono essere eletti per più di tre mandati consecutivi.

7. Nel caso in cui il Consiglio di zona debba nominare un solo rappresentante in seno al Consiglio direttivo provinciale, esso sarà il Presidente di zona; se deve nominarne due, il secondo andrà scelto tra uno dei due Vicepresidenti di zona; se deve nominarne tre, il secondo e il terzo saranno i due Vicepresidenti di zona; se deve nominarne più di tre, essi saranno scelti tra gli altri membri del Consiglio di zona.

8. Il Consiglio di zona può individuare, per ciascuno o alcuni dei Comuni di proprio riferimento un Fiduciario comunale con il compito di agevolare uno scambio di informazioni da e verso gli associati del proprio territorio in merito alle politiche e alle azioni associative nonché di promuovere il dialogo con la relativa Amministrazione comunale e gli altri enti e soggetti locali.

9. E' convocato dal Presidente di zona e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, non calcolando gli astenuti.

10. In seno al Consiglio di zona non sono ammesse deleghe.

11. Il Consiglio di zona può dichiarare decaduto sia dalla carica di rappresentante di zona che di rappresentante di categoria il consigliere che non si presenti per tre volte consecutive senza una preventiva giustificazione. Qualora il consigliere dichiarato decaduto non faccia parte dei rappresentanti eletti ai sensi dell'articolo 21, comma 1, continuerà a far parte degli organi diversi dal Consiglio di zona, dal Consiglio provinciale di categoria e dai Comitati di comparto.

IL PRESIDENTE DI ZONA

Art. 24 - Il Presidente di zona

1. Il Presidente di zona provvede alla convocazione del Consiglio di zona ogni qualvolta se ne riscontri la necessità e quando ne sia richiesto da un terzo dei suoi componenti o dal presidente di Confartigianato-Imprese Udine.

2. Provvede alla convocazione di assemblee zonali e comunali.

3. Vigila territorialmente sugli interessi e bisogni delle imprese associate, assumendo iniziative d'accordo con il Presidente di Confartigianato-Imprese Udine, al quale riferisce sulle esigenze organizzative, sociali, economiche e sindacali degli associati della sua zona.

Art. 25 - Approvazione delle deliberazioni e delle iniziative di zona

1. Tutte le deliberazioni e le iniziative degli organi periferici sono soggette all'approvazione degli organi sociali provinciali, secondo la competenza; il Presidente di zona provvederà a sottoporle ad approvazione.

IL CONGRESSO PROVINCIALE

Art. 26 - Il Congresso provinciale

1. Il Congresso provinciale è composto dai membri dei Consigli di zona e può essere riunito in forma ordinaria e/o in forma straordinaria.

2. Il Congresso provinciale, in sede ordinaria, approva la relazione annuale del Consiglio direttivo provinciale, indica le principali direttive da seguire per il raggiungimento degli scopi statutari, le linee programmatiche e le strategie della politica sindacale ed organizzativa.

3. In sede di approvazione della relazione annuale del Consiglio direttivo provinciale, potranno essere indicate direttive anche in materia economica e sulla formazione del bilancio previsionale.

4. Al Congresso provinciale ordinario spetta la nomina dei collegi sindacale e dei probiviri e dei rispettivi presidenti; il Congresso provinciale ordinario conferisce il titolo di Presidente onorario.

5. Il Congresso provinciale, in sede straordinaria, delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'adesione o scissione da organizzazioni sindacali nazionali, e su quanto previsto dall'articolo 44; nomina, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio direttivo provinciale, una commissione composta da tre membri per l'ordinaria amministrazione ed il rinnovo delle cariche da effettuarsi entro quattro mesi.
6. Il Congresso provinciale in forma ordinaria è convocato una volta all'anno di regola entro il primo semestre. Il Congresso provinciale può essere invece convocato in forma straordinaria ogni qualvolta il Consiglio direttivo provinciale lo ritenga opportuno oppure quando un terzo dei suoi componenti ne faccia domanda motivata al presidente di Confartigianato-Imprese Udine. In questi casi il presidente convoca il congresso entro trenta giorni dalla data del ricevimento della domanda.
7. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno è inviato singolarmente ad ogni membro almeno tre giorni prima della data fissata.
8. Il Congresso provinciale ordinario e straordinario è valido in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei componenti, in seconda convocazione, che deve essere tenuta almeno un'ora dopo quella fissata per la prima convocazione, con qualunque numero di intervenuti.
9. Ciascun componente può delegare un altro componente a rappresentarlo in Congresso. Ciascun componente non può essere portatore di più di una delega.
10. In sede ordinaria le delibere sono prese a maggioranza assoluta di voti, non calcolando gli astenuti, in sede straordinaria con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.
11. I componenti il Congresso durano in carica quattro anni.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE

Art. 27 - Il Consiglio direttivo provinciale

1. È composto dai rappresentanti delle zone eletti secondo le norme di cui all'articolo 23, commi 5, 6 e 7, nonché dai Presidenti di Istituzioni, Enti di autogoverno, Enti bilaterali, Istituti culturali, Commissioni ed altri organismi e società, purché associati a Confartigianato-Imprese Udine, quando non ne facciano già parte quali rappresentanti di zona.
2. Qualora i presidenti suddetti non siano associati a Confartigianato-Imprese Udine, membri del Consiglio direttivo provinciale saranno i rispettivi vicepresidenti e, qualora anch'essi non lo fossero, il Consiglio direttivo provinciale provvederà alla nomina di un rappresentante degli enti suddetti, associato a Confartigianato-Imprese Udine.
3. Fanno parte di diritto del Consiglio direttivo provinciale, qualora non ne facciano già parte quali rappresentanti di zona:
 - a) i Capicategoria delle venti Categorie con il maggior numero di associati alla prima data di convocazione dei Congressi zonali di cui all'articolo 21, comma 1, e cinque Capicategoria eletti congiuntamente dalla assemblea dei Capicategoria delle restanti categorie, o loro delegati, computando in capo a ciascuno un numero di voti pari a quello degli associati alla categoria stessa;
 - b) la Presidente e una ulteriore rappresentante del Movimento Donne Impresa di cui all'articolo 17;

- c) il Presidente e un ulteriore rappresentante del Movimento Giovani Imprenditori di cui all'articolo 17;
 - d) il Presidente e un ulteriore rappresentante del Gruppo ANAP di cui all'articolo 17;
 - e) il Presidente, il Vicepresidente e altri tre componenti eletti dalla Sezione per la piccola e media impresa;
 - f) i Presidenti ed i membri di organi sociali e di categoria, di livello nazionale, del Sistema Confartigianato;
 - g) l'ex Presidente provinciale di Confartigianato-Imprese Udine per l'intera durata dell'incarico del suo successore.
4. L'intervenuta decadenza dalle suddette cariche per decorso del termine del mandato o per accettazione di altro incarico di rappresentanza ad esso incompatibile all'interno del Sistema Confartigianato non comporta la decadenza dalla carica di membro del Consiglio direttivo provinciale.
5. Possono essere invitati alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto, i consulenti di Confartigianato-Imprese Udine.
6. Si riunisce almeno sei volte all'anno, su convocazione del presidente oppure su richiesta della Sezione per la piccola e media Impresa di cui all'articolo 16, dei Consigli dei movimenti e dei gruppi giovani, donne, ANAP o di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo stesso con domanda motivata al Presidente, il quale provvederà alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
7. Il Consiglio direttivo:
- a) elegge il Presidente e tre Vicepresidenti, di cui almeno uno di genere diverso dagli altri due, trascorso il termine di cui all'articolo 34 e dopo aver preventivamente raccolto eventuali candidature entro il termine di trenta giorni dall'ultima data di cui all'articolo 21, comma 1;
 - b) attua le deliberazioni del Congresso provinciale e, in relazione agli indirizzi generali dello stesso Congresso, determina le linee di politica sindacale atte al raggiungimento degli scopi previsti dallo Statuto;
 - c) entro il mese di giugno, approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo predisposti dalla Giunta esecutiva ed entro il mese di settembre esamina, e se del caso approva, l'eventuale revisione del bilancio preventivo indotta da mutamenti di linee operative o programmatiche, ovvero di progetti specifici, che vadano ad incidere in modo significativo sul contenuto dello stesso;
 - d) stabilisce la misura della tassa di iscrizione e del contributo annuale dovuto dagli associati;
 - e) stabilisce gli eventuali rimborsi spese delle prestazioni di cui all'articolo 2 effettuate nell'ambito delle finalità istituzionali;
 - f) nomina il Segretario di Confartigianato-Imprese Udine;
 - g) ratifica le delibere della Giunta esecutiva;
 - h) decide sulle espulsioni degli associati;
 - i) delibera sull'iscrizione all'Albo degli associati "ad honorem" e "benemeriti" e può proporre il conferimento del titolo di presidente onorario;
 - j) propone al Congresso provinciale eventuali modifiche allo Statuto di Confartigianato-Imprese Udine;
 - k) presenta annualmente al Congresso provinciale la relazione sull'attività svolta;
 - l) sente i capi categoria quando si trattino argomenti relativi alle categorie interessate;

- m) fissa la convocazione del Congresso provinciale, ne stabilisce l'ordine del giorno ed il regolamento;
 - n) delibera, conformemente a quanto previsto nell'apposito regolamento, circa l'acquisto, l'alienazione, la locazione di beni immobili, mobili, attrezzature, macchinari, l'accensione di mutui anche con garanzia ipotecaria, il rilascio di garanzie a favore di istituti di credito nell'interesse di società collegate o controllate e l'espletamento di tutte le inerenti e conseguenti formalità, l'accettazione di donazioni;
 - o) designa le nomine negli organismi di cui all'articolo 3, comma 1, negli Enti e società di cui all'articolo 4 e negli altri Enti ove spetti;
 - p) vigila sull'attività dei rappresentanti di Confartigianato-Imprese Udine eletti in seno agli enti di cui alla precedente lettera o);
 - q) nomina il comitato di redazione dei propri Organi di informazione sindacale e tecnica;
 - r) nomina le commissioni consultive per l'espletamento delle attività sociali;
 - s) stabilisce la procedura per il rimborso delle spese sostenute dai dirigenti per l'esercizio delle rispettive mansioni;
 - t) approva i regolamenti di cui alla lettera n) del presente comma e all'articolo 45, comma 3, e le loro eventuali modifiche;
 - u) approva le modifiche all'allegato "A" di cui all'articolo 18 e all'allegato "B" di cui all'articolo 19;
 - v) provvede alla integrazione dei Consigli di categoria di cui all'articolo 33, comma 3;
 - w) fissa la convocazione dei Congressi di zona per l'elezione dei rappresentanti di zona, ai sensi dell'art 21;
 - x) fissa la convocazione dei Consigli di zona per l'elezione dei rispettivi Presidente, Vicepresidente e rappresentanti nel Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 23.
8. Quando all'ora fissata per la riunione del Consiglio almeno i due terzi dei suoi componenti non siano presenti, il Consiglio si riunisce in seconda convocazione a non meno di mezz'ora di distanza dalla prima e con la presenza di almeno metà dei suoi componenti.
9. Per la validità delle decisioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
10. Il Consiglio è presieduto dal Presidente di Confartigianato-Imprese Udine e, in sua assenza, dal Vicepresidente vicario di cui all'articolo 30, comma 4.
11. Il Consiglio può deliberare la decadenza dei consiglieri elettivi che per tre volte consecutive non intervengano alle sedute senza una preventiva giustificazione e in tal caso provvede ad informare il Consiglio di zona che li ha designati perché provveda a sostituirli con altri suoi rappresentanti attraverso nuove nomine. Altrettanto avverrà in caso di dimissioni o decesso.
12. In seno al Consiglio direttivo provinciale non sono ammesse deleghe.
13. In caso di voto di sfiducia da parte del Congresso provinciale, si considera dimissionario e rimette il mandato alla commissione prevista dall'articolo 26, comma 5, nominata dal Congresso provinciale, la quale provvede alle incombenze per la nomina del nuovo Consiglio.
14. Il Consiglio direttivo dura in carica quattro anni.
15. I componenti del Consiglio direttivo provinciale possono essere eletti per un massimo di tre mandati consecutivi, fatto salvo quanto

disposto dall'articolo 29, commi 1 e 2, e dall'articolo 30, commi 2 e 3.

LA GIUNTA ESECUTIVA

Art. 28 - La Giunta esecutiva

1. È composta dal Presidente, dai Vicepresidenti e dai Presidenti dei Consigli di zona. La carica di Presidente e quella di Vicepresidente sono compatibili con quella di Presidente del Consiglio di zona.

2. Fanno inoltre parte della Giunta esecutiva il Presidente della Sezione per la piccola e media impresa di cui all'articolo 16, i Presidenti dei movimenti e dei gruppi ANAP, donne e giovani, costituiti all'interno di Confartigianato-Imprese Udine, di Confartigianato Udine Servizi srl, nonché due membri designati congiuntamente dal Presidente e dai Vicepresidenti tra i componenti dei Comitati di comparto di cui all'articolo 36.

3. Attua le delibere del Consiglio direttivo provinciale e, in relazione agli indirizzi generali dello stesso Consiglio, delibera su tutti gli aspetti di natura organizzativa e finanziaria di Confartigianato-Imprese Udine.

4. In caso di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio alla cui ratifica deve tuttavia sottoporre le relative delibere.

5. In particolare esercita le seguenti mansioni:

- a) predispone entro il mese di maggio i bilanci consuntivo e preventivo;
- b) decide sui ricorsi riguardanti l'ammissione dei nuovi associati ed eventualmente respinge le ammissioni eseguite dalla segreteria;
- c) coordina l'attività delle categorie sui problemi che le riguardano e segue l'attività dei Consigli di zona, coordinandone le iniziative;
- d) propone l'acquisto o l'alienazione dei beni mobili e cura l'amministrazione e la manutenzione dei beni immobili di Confartigianato-Imprese Udine;
- e) delibera, sentite le proposte della Segreteria, sulle assunzioni e sui licenziamenti del personale di Confartigianato-Imprese Udine e determina le funzioni dei consulenti curando l'amministrazione di tutto il personale e proponendo al Consiglio direttivo provinciale gli eventuali aggiornamenti al contratto di cui all'articolo 40;
- f) delibera sulle spese, fatta eccezione per quelle espressamente riservate al Consiglio direttivo provinciale;
- g) propone al Consiglio direttivo le nomine di cui all'articolo 27, comma 7, lettera o);
- h) predispone i regolamenti di cui all'articolo 27, comma 7, lettera t) e all'articolo 42, comma 3, e le loro eventuali modifiche.

6. Per la validità delle sedute di giunta è necessaria la presenza di due terzi dei suoi componenti in prima convocazione e la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti in seconda convocazione che deve aver luogo almeno mezz'ora dopo la prima.

7. Per la validità delle decisioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. Non sono ammesse le deleghe.

9. La Giunta esecutiva può deliberare la decadenza dei suoi componenti che per tre volte consecutive non intervengano alle sedute senza una preventiva giustificazione e in tal caso provvede ad informare gli organi che li hanno designati affinché provvedano a sostituirli.

10. In caso di decadenza, dimissioni o decesso di uno dei suoi componenti, la Giunta invita l'organo che lo ha eletto a provvedere alla sua sostituzione nella prima seduta utile.

11. La Giunta dura in carica quattro anni, si riunisce almeno sei volte all'anno, di norma ogni due mesi, e quando ne faccia richiesta motivata al Presidente almeno un terzo dei suoi componenti.

12. I consulenti di Confartigianato-Imprese Udine possono essere invitati, con voto consultivo, alle sedute della Giunta.

13. I componenti della Giunta esecutiva possono ricoprire l'incarico per un massimo di tre mandati consecutivi, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 29, commi 1 e 2, e dall'articolo 30, commi 2 e 3.

IL PRESIDENTE

Art. 29 - Il Presidente

1. Il Presidente di Confartigianato-Imprese Udine viene eletto dal Consiglio direttivo provinciale, dura in carica quattro anni e può essere rieletto per un solo ulteriore mandato consecutivo.

2. Il limite di cui al comma 1 del presente articolo può essere superato sulla base di una riconosciuta situazione di straordinarietà per un solo ulteriore mandato consecutivo con deliberazione del Consiglio direttivo provinciale adottata a maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti.

3. Il Presidente ha la rappresentanza legale di Confartigianato-Imprese Udine e la rappresentanza presso enti, istituzioni ed organizzazioni provinciali, nazionali ed estere.

4. Cura l'attuazione delle delibere del Congresso provinciale, del Consiglio direttivo provinciale e della Giunta esecutiva; vigila sulla attività delle zone, dei movimenti e dei gruppi, della Sezione per la piccola e media impresa di cui all'articolo 16, dei comparti e delle categorie, della Segreteria e dei consulenti.

5. Il Presidente può conferire deleghe per singole materie ed iniziative che richiedano particolare impegno e competenza.

6. In accordo con la Giunta esecutiva, può altresì conferire deleghe di legale rappresentanza presso terzi, Enti, partecipazioni di ogni genere.

7. Rappresenta Confartigianato-Imprese Udine in giudizio e firma gli atti legali nonché i contratti di acquisto, alienazione, locazione di beni immobili, mobili, attrezzature, macchinari, i mutui anche con garanzia ipotecaria, con espletamento di tutte le inerenti e conseguenti formalità, l'accettazione di donazioni, secondo le delibere del Consiglio direttivo provinciale.

8. Può promuovere, in accordo con i presidenti dei Consigli di zona, della Sezione per la piccola e media impresa di cui all'articolo 16, dei movimenti e dei gruppi ANAP, giovani e donne, con i capicategoria provinciali e i coordinatori dei comparti, assemblee territoriali o settoriali e presiede le sedute alle quali partecipa.

9. La carica di Presidente è incompatibile con cariche istituzionali, così come definite dal Regolamento confederale, e con incarichi di rappresentanza in partiti o movimenti politici e in Organizzazioni di

rappresentanza con base associativa e finalità in contrasto con le basi associative e le finalità di Confartigianato-Imprese; eventuali deroghe vanno richieste alla Giunta esecutiva nazionale e dalla stessa deliberate.

10. Il Presidente fa parte di diritto del Consiglio direttivo provinciale per l'intera durata dell'incarico del suo successore.

I VICEPRESIDENTI

Art. 30 - I Vicepresidenti

1. I Vicepresidenti sono tre, vengono eletti dal Consiglio direttivo provinciale e coadiuvano il presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

2. Ogni Vicepresidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto per un solo ulteriore mandato consecutivo.

3. Il limite di cui al comma 2 del presente articolo può essere superato sulla base di una riconosciuta situazione di straordinarietà per un solo ulteriore mandato consecutivo con deliberazione del Consiglio direttivo provinciale adottata a maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti.

4. Il Presidente, sentiti i Vicepresidenti, designa il Vicepresidente vicario al quale è affidata la rappresentanza di Confartigianato-Imprese Udine in caso di sua assenza. Egli esercita le funzioni di presidente in caso di suo impedimento o di sue dimissioni e fino alla nomina del nuovo presidente.

5. La carica di Vicepresidente è incompatibile con cariche istituzionali, così come definite dal Regolamento confederale, e con incarichi di rappresentanza in partiti o movimenti politici e in Organizzazioni di rappresentanza con base associativa e finalità in contrasto con le basi associative e le finalità di Confartigianato-Imprese; eventuali deroghe vanno richieste alla Giunta esecutiva nazionale e dalla stessa deliberate.

IL COLLEGIO SINDACALE

Art. 31 - Il Collegio sindacale

1. Il collegio sindacale è nominato dal Congresso provinciale e dura in carica quattro anni.

2. I sindaci sono in numero di tre effettivi e due supplenti.

3. Un sindaco effettivo e uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti al Registro dei revisori legali.

4. Il collegio sindacale deve controllare l'amministrazione di Confartigianato-Imprese Udine, vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità di Confartigianato-Imprese Udine e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Deve altresì predisporre la relazione accompagnatoria ai bilanci consuntivi e preventivi da presentare al Consiglio direttivo provinciale.

5. La relazione dovrà essere depositata presso la sede di Confartigianato-Imprese Udine nei dieci giorni che precedono l'approvazione da parte del Consiglio direttivo provinciale.

6. Le convocazioni del collegio sono effettuate dal presidente il quale ne fissa l'ora e il giorno con avviso spedito almeno otto giorni prima.

7. Il collegio sindacale deve altresì accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociali o ricevuti in premio, cauzione o custodia.
8. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
9. Il collegio sindacale può chiedere alla Giunta esecutiva ed al Consiglio direttivo provinciale notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
10. I sindaci possono intervenire, esprimendo pareri, alle sedute del Consiglio direttivo provinciale e della Giunta esecutiva.
11. Il compenso per i sindaci verrà stabilito dal Consiglio direttivo provinciale.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 32 - Il Collegio dei probiviri

1. È nominato dal Congresso provinciale e dura in carica quattro anni.
2. È composto da cinque membri effettivi e due supplenti, di età non inferiore a cinquanta anni, scelti fra gli associati di Confartigianato-Imprese Udine e proposti in numero di tre dal Consiglio direttivo provinciale e, in numero di due dalla Sezione per la piccola e media impresa di cui all'articolo 16.
3. Il compito del Collegio, è di dirimere vertenze fra gli associati ed indagare, su richiesta del Congresso provinciale, del Consiglio direttivo provinciale, della Sezione per la piccola e media impresa di cui all'articolo 16 o della Giunta esecutiva, sull'osservanza del presente Statuto e, in genere, sul comportamento degli associati in quanto tali.
4. Si pronuncia sull'espulsione degli associati.
5. Il Collegio dei probiviri riferisce sui risultati delle sue inchieste all'organo sociale che lo chiama in causa.

TITOLO VI

LE CATEGORIE ED I COMPARTI

Art. 33 - I consigli provinciali di categoria

1. Nell'ambito di Confartigianato-Imprese Udine, per ciascuna categoria di cui all'allegato "A" previsto dall'articolo 18, è costituito il Consiglio provinciale di categoria.
2. Il Consiglio provinciale di categoria è composto dai rappresentanti di zona, elettivi o di diritto, di cui all'articolo 21 appartenenti alla categoria stessa.
3. Il Consiglio direttivo provinciale, su proposta delle categorie caratterizzate da particolare concentrazione in una o più zone, oppure dei Consigli di zona, provvederà ad integrare opportunamente quei Consigli provinciali che non risultassero sufficientemente rappresentativi.
4. Il Consiglio provinciale di categoria dura in carica quattro anni.
5. Le sedute del Consiglio sono valide dopo mezz'ora fissata per la prima convocazione, con qualsiasi numero di presenti.
6. Il Consiglio può deliberare la decadenza dei suoi componenti che per tre volte consecutive non intervengano alle sedute senza una preventiva

giustificazione e in tal caso provvede ad informare il Consiglio di zona al fine della sua cooptazione per decadenza; analoga procedura verrà posta in essere in caso di dimissioni o decesso.

7. Il rappresentante di zona, in accordo con il presidente di zona e con il capo categoria provinciale, può prendere ogni utile iniziativa nell'ambito della propria zona per la tutela del mestiere.

Art. 34 - I compiti del Consiglio provinciale di categoria

1. Il Consiglio provinciale di categoria, composto dai rappresentanti di zona per ogni categoria, secondo le norme dell'articolo 33, ha il compito di vigilare sul buon andamento dei mestieri, attuare e proporre iniziative per la tutela della categoria, collaborare in sede centrale e periferica con gli organi di Confartigianato-Imprese Udine.

2. Elege, entro il termine di sessanta giorni dall'elezione di cui all'articolo 21 il Capocategoria e il Vicecapocategoria provinciali.

3. Può eleggere altresì uno o più comitati, formati dai componenti il Consiglio provinciale di categoria, rappresentativi di singoli mestieri o gruppi omogenei di mestieri o microsettori di attività.

4. Promuove, quando è necessario, assemblee provinciali, zonali e comunali di categoria.

5. In seno al Consiglio provinciale di categoria non sono ammesse deleghe.

Art. 35 - La funzione del Consiglio provinciale di categoria

1. Il Consiglio provinciale di categoria è un organo tecnico e consultivo degli organi provinciali di Confartigianato-Imprese Udine, a cui rappresenta le esigenze dei mestieri. A tale proposito, il capo categoria può chiedere di essere sentito dagli organi provinciali stessi.

2. Attua, compatibilmente con gli interessi generali degli artigiani e delle piccole e medie imprese ed in armonia con quelle delle altre categorie, tutte le iniziative intese a valorizzare la categoria.

3. Il controllo delle attività dei consigli di categoria è affidato al Presidente di Confartigianato-Imprese Udine che le coordina e ne riferisce alla giunta esecutiva ed al Consiglio direttivo provinciale.

Art. 36 - I Comitati di comparto

1. Nell'ambito di Confartigianato-Imprese Udine, per ciascun comparto di cui allegato "A" del presente Statuto, è istituito un apposito Comitato, formato dai componenti dei Consigli provinciali delle categorie che appartengono al comparto stesso.

2. Il Comitato di comparto elegge il proprio coordinatore e concorre a determinare le politiche di tutela, salvaguardia e promozione degli interessi delle categorie di riferimento nonché al processo di designazione, da parte della Federazione regionale, dei rappresentanti nelle organizzazioni nazionali di categoria della Confartigianato.

Art. 37 - La Consulta delle categorie e dei comparti

1. I capicategoria provinciali e i coordinatori dei Comitati di comparto in carica pro-tempore compongono la Consulta delle categorie e dei comparti. La Consulta è presieduta dal Presidente di Confartigianato-Imprese Udine e si riunisce con la finalità di identificare e proporre al Consiglio direttivo provinciale indirizzi di politica sindacale riguardanti temi di interesse trasversale alla generalità delle

categorie rappresentate, nel rispetto della politica sindacale complessiva.

TITOLO VII
RIMBORSO SPESE E COMPENSI CARICHE SOCIALI

Art. 38 - Rimborsi, compensi e gettoni di presenza

1. Il Consiglio direttivo provinciale stabilirà l'ammontare dei gettoni di presenza, dei rimborsi spesa, degli eventuali rimborsi forfetari e/o compensi spettanti ai membri dei vari organi sociali e commissioni di studio.

TITOLO VIII
SEGRETERIA, DIREZIONE E PERSONALE

Art. 39 - Il Segretario

1. La nomina del Segretario è effettuata dal Consiglio direttivo provinciale su proposta del Presidente.

2. Il Segretario è il vertice della struttura operativa di Confartigianato-Imprese Udine, con tutte le attribuzioni inerenti alla sua carica ed alle responsabilità che ne conseguono.

3. Il Segretario:

a) collabora direttamente con il Presidente per l'attività che questi svolge e per l'attuazione e l'esecuzione del Congresso provinciale, del Consiglio direttivo provinciale, della Giunta esecutiva e degli altri organi deliberanti di Confartigianato-Imprese Udine;

b) funge da segretario delle sedute del Congresso provinciale, del Consiglio direttivo provinciale, della Giunta esecutiva e delle commissioni di studio e tiene aggiornati in modo regolare i registri dei verbali per la stesura dei quali si può avvalere di unità di personale interno

c) risponde della regolare tenuta della contabilità degli introiti e delle spese di Confartigianato-Imprese Udine

d) risponde della corretta compilazione dei bilanci consuntivi e preventivi di Confartigianato-Imprese Udine

e) definisce l'organigramma interno della struttura del personale dipendente attribuendovi ruoli, funzioni e responsabilità.

4. Qualora se ne presentasse l'esigenza, il Consiglio direttivo provinciale può nominare il Vicesegretario, con il compito di collaborare direttamente con il Segretario nell'esercizio delle sue funzioni e di sostituirlo a tutti gli effetti in caso di sua assenza.

5. Ai sensi dello Statuto confederale il Segretario deve possedere i requisiti previsti dal Regolamento di Confartigianato-Imprese, essere iscritto nel relativo elenco e avere un rapporto di lavoro stabile con Confartigianato-Imprese Udine o una struttura collegata.

6. L'incarico di Segretario è incompatibile con cariche istituzionali, così come definite dal Regolamento confederale, e con incarichi di rappresentanza in partiti o movimenti politici e in Organizzazioni di rappresentanza con base associativa e finalità in contrasto con le basi associative e le finalità di Confartigianato-Imprese; eventuali deroghe vanno richieste alla Giunta esecutiva nazionale e dalla stessa deliberate.

Art. 40 - Il personale

1. Un apposito contratto stipulato dal Consiglio direttivo provinciale regola i rapporti di impiego del personale dipendente di Confartigianato-Imprese Udine.

Art. 41 - Consulenze

1. Confartigianato-Imprese Udine può avvalersi di consulenze fisse e saltuarie di persone non a rapporto di impiego, particolarmente competenti, per la tutela e l'assistenza degli associati.

2. Essi partecipano, se sono invitati, alle sedute del Congresso provinciale, del Consiglio direttivo provinciale, degli organi della Sezione per la piccola e media impresa, della Giunta esecutiva e delle commissioni di studio, con voto consultivo.

3. Le mansioni di detti consulenti sono coordinate all'attività della segreteria dal Presidente e dal Segretario, con i quali collaborano direttamente.

TITOLO IX

PATRIMONIO DI CONFARTIGIANATO-IMPRESA UDINE

Art. 42 - Il patrimonio

1. Il patrimonio attivo di Confartigianato-Imprese Udine è principalmente costituito da:

a) beni mobili e immobili pervenuti a Confartigianato-Imprese Udine con acquisti, permuta, lasciti e donazioni;

b) disponibilità finanziarie, compresi crediti e partecipazioni in Enti e Società di cui all'articolo 4.

2. Nei confronti delle partecipazioni di cui al punto b) sarà consentito prestare garanzie proporzionate comunque alla parte di quote di propria competenza.

3. Un apposito regolamento dovrà disciplinare metodi operativi per i casi in cui la partecipazione o le garanzie prestate, avendo natura di supporto sindacale, possano in parte prescindere dai risultati economici e dalla remunerazione.

ESERCIZIO E BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO

Art. 43 - L'esercizio sociale e i bilanci

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Per ciascun esercizio devono essere predisposti ed approvati dagli organi preposti sia il bilancio preventivo sia quello consuntivo corredati dalle relative relazioni. Gli associati possono prendere visione dei bilanci approvati dal Consiglio direttivo e depositati presso la sede.

2. Gli utili, i fondi e le riserve di capitale non possono essere distribuiti fra gli associati.

TITOLO X

SCIoglimento DI CONFARTIGIANATO-IMPRESA UDINE - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 44 - Lo scioglimento

1. Lo scioglimento di Confartigianato-Imprese Udine viene deliberato dal Congresso provinciale, con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.
2. In caso di scioglimento, il Congresso provinciale nomina un Collegio di tre liquidatori.
3. Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione verrà devoluto ad Associazione analoga.

Art. 45 - Le modifiche statutarie

1. Le modifiche al presente Statuto devono essere deliberate dal Congresso provinciale, con voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Art. 46 - Rinvio normativo

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice civile e delle vigenti leggi in materia, nonché dello Statuto, dei Regolamenti e del Codice Etico della Confederazione nazionale Confartigianato-Imprese.

Art. 47 - Norma transitoria

1. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 16, comma 4, vengono applicate, per quanto compatibili, le norme del Titolo III del previgente Statuto.
2. In sede di prima applicazione del nuovo testo statutario, il termine di cui all'articolo 18, comma 5, è ridotto a 45 giorni.